



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

# **Supplemento 13 alle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

Stato: 1° gennaio 2016

318.104.0113 i DR

01.16

## **Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2016**

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2016. L'aggiunta 1/16 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il presente supplemento comprende in particolare modifiche concernenti il computo degli accrediti per compiti educativi per i genitori divorziati o non sposati tra loro che esercitano l'autorità parentale congiunta. Le modifiche relative agli accrediti per compiti educativi sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, sulla base del diritto riveduto sull'autorità parentale, applicato dal luglio del 2014. Per garantire una migliore visione d'insieme, l'intero capitolo relativo agli accrediti per compiti educativi è stato ristrutturato; l'allegato contiene tabelle riassuntive con le modifiche fondamentali riguardanti il computo degli accrediti ed esempi.

È stata inoltre adeguata la disposizione che disciplina l'inizio del termine di perenzione in caso di dichiarazione di scomparsa (N. 3431). Dai riscontri della prassi era infatti emerso che la disposizione era interpretata erroneamente, ragion per cui si è deciso di precisarla. Questo non comporta alcuna modifica materiale.

Il presente supplemento contiene infine integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

- 2012  
1/16 Entrambe le rendite verranno fissate e pagate dalla cassa di compensazione cui incombe fissare e pagare la rendita del coniuge che per primo ha maturato il diritto. In caso di cambiamento della cronologia del diritto alla rendita, resta competente la cassa che ha fissato e pagato la prima rendita. Non vi è pertanto alcun passaggio di competenze, se il secondo coniuge percepisce retroattivamente una rendita AI il cui diritto è sorto anteriormente a quello della prima rendita fissata
- 2037  
1/16 La cassa di compensazione competente fino a quel momento detrae la rendita di cui si era assunta l'onere e trasmette tutti gli atti alla nuova cassa competente. Per il mese del trasferimento, la rendita deve essere ancora versata dalla cassa precedente. Gli atti devono essere trasmessi alla nuova cassa competente entro il 20 del mese del trasferimento, affinché questa possa disporre per tempo il pagamento per il mese successivo. Se dalla rendita AI è stata detratta l'imposta alla fonte, la cassa competente fino a quel momento è tenuta a comunicarlo
- 2040  
1/16 A meno che il diritto alla rendita non subisca modifiche, la cassa di compensazione porta in aumento la rendita per il mese civile che segue quello in cui è stata portata in diminuzione dalla cassa competente fino a quel momento e comunica per iscritto all'avente diritto che in futuro si assumerà il pagamento della rendita.
3361.  
1  
1/16 Se le condizioni di cui al N. 3361 non sono adempiute, uno stage è comunque riconosciuto come formazione se:  
– è di fatto necessario per una determinata formazione e al suo inizio vi è realmente l'intenzione di svolgere la formazione perseguita (DTF 139 V 209); e  
– dura al massimo un anno nell'azienda in questione (DTF 140 V 299).
- 3431  
1/16 Per principio il versamento della rendita vedovile non può avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Il diritto al pagamento arretrato delle rendite si estingue allo scadere dei cinque anni successivi alla fine del mese per cui era dovuta la prestazione (termine di

perenzione, [art. 46 LAVS](#) in combinato disposto con l'[art. 24 cpv. 1 LPGA](#)). Il termine di perenzione quinquennale inizia a decorrere nel momento in cui la persona superstite può al più presto ottenere dal giudice una dichiarazione di scomparsa ai sensi del diritto civile, vale a dire, nel caso di una persona da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, sei anni a far tempo dall'ultima notizia (VSI 1995 pag. 86 = DTF 120 V 170). Se la richiesta di rendita è stata inoltrata prima della scadenza del termine di perenzione, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue il decesso.

5017    soppresso  
1/16

5018    soppresso  
1/16

5026.    soppresso (doppione in relazione al N. 5026)  
3  
1/16

5037    Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero (p. es. nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L) e l'esatto periodo assicurativo non può essere determinato, si applicano i N. 5015 seg. per i periodi a partire dal 1969.

5038    I periodi precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni per i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o assistenziali sono presi in considerazione per colmare lacune ([art. 52b OAVS](#)). Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero, sono computati soltanto i mesi nei quali è stata assicurata (riguardo alle modalità del computo degli accrediti per compiti educativi al fine di colmare lacune v. N. 5437 segg.).

## 5.10 Accrediti per compiti educativi

### 5.10.1 Diritto

- 5407  
1/16 Chiunque eserciti l'autorità parentale ([art. 133 cpv. 1 n. 1, 134 e 296–298d CC](#)) su uno o più figli di età inferiore a 16 anni ([art. 29<sup>sexies</sup> LAVS](#)) ha diritto ad accrediti per compiti educativi.
- 5408  
1/16 Il diritto sorge nell'anno civile seguente la nascita del primo figlio ([art. 52f cpv. 1 OAVS](#)).
- 5409  
1/16 Il diritto si estingue al più tardi alla fine dell'anno civile nel quale il figlio più giovane compie 16 anni ([art. 52f cpv. 1 OAVS](#)).
- 5410  
1/16 È escluso che un avente diritto cumuli accrediti per compiti educativi e accrediti per compiti assistenziali ([art. 29<sup>septies</sup> cpv. 2 LAVS](#)).

### 5.10.2 Rapporto genitori–figli

- 5411  
1/16 Se i genitori esercitano l'autorità parentale sul figlio, non è indispensabile che il figlio sia effettivamente affidato alla custodia di uno o di entrambi i genitori.
- 5412  
1/16 Nei casi in cui i genitori sono stati privati dell'autorità parentale per ordine dell'autorità di protezione dei minori ([art. 327a segg. CC](#)), ma hanno la custodia dei figli ([art. 52e OAVS](#)), gli accrediti per compiti educativi sono comunque attribuiti loro.
- 5413  
1/16 Per quanto riguarda gli accrediti per compiti educativi, il bambino affidato alla custodia del tutore è equiparato ad un figlio biologico ([VSI 2000 pag. 280](#)). Le disposizioni dei N. 5417 segg. sono applicabili per analogia
- 5414  
1/16 I figli adottivi sono parificati a quelli biologici, vale a dire che i genitori adottivi hanno diritto ad accrediti per compiti educativi dall'anno civile seguente la nascita del bambino adottato.

- 5415 I figli del coniuge sono parificati a quelli biologici.  
1/16
- 5416 Per gli affiliati non sussiste diritto ad accrediti per compiti educativi ([VSI 2000 pag. 143](#)), ad eccezione dei casi giusta il N. 5413.

### 5.10.3 Principi del computo

- 5417 Occorre sempre fondarsi sulle circostanze negli anni dedicati all'educazione. Ciò vale in particolare per:  
1/16
- la qualità di assicurato dei genitori;
  - l'autorità parentale;
  - eventuali decisioni dell'autorità competente e/o convenzioni relative al computo degli accrediti per compiti educativi e il loro contenuto;
  - lo stato civile dei genitori.
- 5418 Per il computo degli accrediti per compiti educativi occorre fare una distinzione tra gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 (v. cap. 5.10.5.2 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e cap. 5.10.6.2 per i genitori sposati tra loro) e quelli a partire dal 2015 (v. cap. 5.10.5.3 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e cap. 5.10.6.3 per i genitori sposati tra loro).
- 5419 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati solo per i periodi in cui i genitori erano assicurati conformemente all'[articolo 1 a capoversi 1–4](#) o all'[articolo 2 LAVS](#). Non è necessario che in questi periodi essi abbiano effettivamente adempiuto l'obbligo contributivo.
- 5420 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato ([art. 29<sup>bis</sup> cpv. 1 LAVS](#)).

- 5421 1/16 Si computano sempre anni interi per compiti educativi. Di regola, tuttavia, non si tiene conto dell'anno in cui sorge il diritto agli accrediti per compiti educativi ([art. 52f cpv. 1 OAVS](#)), in particolare
- 5422 1/16 – dell'anno di nascita del figlio;
- 5423 1/16 – dell'anno civile in cui si ottiene o si recupera l'autorità parentale o il rapporto di custodia
- 5424 1/16 Se il figlio decede nell'anno di nascita, l'accredito per compiti educativi è eccezionalmente computato per l'anno di nascita (per i genitori divorziati o non sposati tra loro v. N. 5449 per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5456 per quelli a partire dal 2015; per i genitori sposati tra loro v. N. 5463).
- 5425 1/16 Di regola si prende in considerazione l'intero anno civile in cui si estingue il diritto all'accredito per compiti educativi, in particolare l'anno in cui:
- 5426 1/16 – il figlio più giovane ha compiuto 16 anni;
- 5427 1/16 – uno o entrambi i genitori sono stati privati dell'autorità parentale o in cui è stato sciolto il rapporto di custodia (ad eccezione dell'anno di scioglimento del matrimonio: v. N. 5472 segg. per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5482 segg. per quelli a partire dal 2015).
- 5428 1/16 Nel caso di genitori che non sono stati assicurati per un anno civile intero (p. es. nell'anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimo-  
rante temporaneo con permesso L), si applica quanto segue:
- 5429 1/16 – si sommano i singoli mesi dell'intero anno civile per i quali si possono computare questi accrediti ([art. 52f cpv. 5 OAVS](#))

- 5430 – un accredito per compiti educativi è concesso per  
1/16 12 mesi. Gli anni incompleti non possono essere arrotondati;
- 5431 – è possibile considerare mesi per i quali sono stati versati quarti di accredito per compiti educativi, metà accredito e accrediti interi. In tal caso è computato l'accredito più elevato.  
1/16
- 5432 La possibilità che un avente diritto cumuli accrediti per  
1/16 compiti educativi interi per più figli ([art. 29<sup>sexies</sup> cpv. 1 LAVS](#)) è esclusa.
- 5433 Per i figli comuni, per un anno civile si può computare ai  
1/16 due genitori al massimo un accredito per compiti educativi intero ([art. 29<sup>sexies</sup> cpv. 1 LAVS](#)).
- 5434 La ripartizione degli accrediti per compiti educativi interessa gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato a seguito della vecchiaia del coniuge più anziano ([art. 52<sup>bis</sup> cpv. 5 OAVS](#)).
- 5435 Possono essere ripartiti tra i coniugi solo gli accrediti per  
1/16 compiti educativi acquisiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati in Svizzera (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
- 5436 Per i figli adottivi, gli accrediti per compiti educativi sono di regola attribuiti alla madre adottiva per gli anni fuori dal matrimonio. Se soltanto un genitore è adottivo, si possono attribuire al genitore biologico tutti gli accrediti per compiti educativi relativi al periodo fuori dal matrimonio e all'anno del matrimonio.



#### **5.10.4 Computo in caso di lacune e anni di gioventù**

- 5437 1/16 Se vengono colmate lacune assicurative utilizzando anni di gioventù, anni supplementari o mesi di contribuzione dell'anno in cui è insorto l'evento assicurato, per questi periodi non si possono computare accrediti per compiti educativi
- 5438 1/16 Sono computati accrediti per compiti educativi anche per il periodo precedente l'anno del compimento dei 20 anni (N. 5038 e 5234), ma al più presto a partire dal 1° gennaio seguente il compimento dei 17 anni, se questi sono destinati a colmare lacune oppure in casi speciali.
- 5439 1/16 Se per colmare lacune vengono presi in considerazione accrediti per compiti educativi provenienti da anni di gioventù (N. 5038), si computa metà accredito per compiti educativi se le lacune ammontano fino a sei mesi e uno intero se ammontano a sette mesi o più.

#### **5.10.5 Computo per i genitori divorziati o non sposati tra loro**

##### **5.10.5.1 In generale**

- 5440 1/16 Se un genitore esercita l'autorità parentale esclusiva, gli viene attribuito l'intero accredito per compiti educativi
- 5441 1/16 Una ripartizione degli accrediti per compiti educativi è possibile solo a partire dal 2000 (l'autorità parentale congiunta è entrata in vigore il 1° gennaio 2000).
- 5442 1/16 I capitoli 5.10.5.2 e 5.10.5.3 si riferiscono ai genitori che esercitano l'autorità parentale congiunta.

### 5.10.5.2 Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014

- 5443  
1/16 Se i genitori divorziati o non sposati tra loro hanno concluso una convenzione scritta relativa al computo degli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014, per questo periodo il computo si basa sulla convenzione.
- 5444  
1/16 In mancanza di una convenzione scritta per questo periodo, gli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 sono divisi a metà tra i genitori
- 5445  
1/16 Nella convenzione i genitori possono scegliere a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi.
- 5446  
1/16 Se è stata concordata un'alternanza nel computo degli accrediti per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all'inizio di un nuovo anno civile.
- 5447  
1/16 La convenzione scritta deve essere conclusa al più tardi al momento in cui sorge il diritto alla rendita (AVS/AI). La conclusione di una convenzione con effetto retroattivo per il computo di accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 o la modifica di una convenzione esistente per questo periodo sono ammesse, a condizione che non incidano sulle rendite correnti.
- 5448  
1/16 Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera, viene attribuito a lui l'intero accredito per compiti educativi, purché eserciti l'autorità parentale (esclusiva o congiunta).
- 5449  
1/16 Se il figlio decede nell'anno di nascita, il computo si basa sulla convenzione (N. 5443). In mancanza di una convenzione, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso a metà tra i genitori (N. 5444).

### 5.10.5.3 Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015

- 5450  
1/16 Gli accreditati per compiti educativi a partire dal 2015 vengono computati in base alla decisione dell'autorità competente (tribunale o APMA, [art. 52<sup>bis</sup> cpv. 1 OAVS](#)) o alla convenzione conclusa dai genitori per questo periodo ([art. 52<sup>bis</sup> cpv. 3 OAVS](#)).
- 5451  
1/16 In mancanza di una decisione dell'autorità competente e di una convenzione tra i genitori per questo periodo, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 è assegnato interamente alla madre ([art. 52<sup>bis</sup> cpv. 6 OAVS](#)). Questo vale anche nei casi in cui l'autorità parentale congiunta sussiste già da prima del 1° gennaio 2015, ma non vi è alcuna convenzione relativa al computo degli accreditati per compiti educativi.
- 5452  
1/16 Nella convenzione di cui all'[articolo 52<sup>bis</sup> capoverso 3 OAVS](#) i genitori possono scegliere a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi o se questo deve essere tra loro diviso a metà.
- 5453  
1/16 Se è stata concordata un'alternanza nel computo degli accreditati per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all'inizio di un nuovo anno civile.
- 5454  
1/16 Una convenzione relativa al computo degli accreditati per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 può essere conclusa solo per il futuro. Non sono ammesse modifiche con effetto retroattivo.
- 5455  
1/16 Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera, viene attribuito a lui l'intero accredito per compiti educativi, purché eserciti l'autorità parentale (esclusiva o congiunta).
- 5456  
1/16 Se il figlio decede nell'anno di nascita, il computo si basa sulla decisione dell'autorità competente o sulla convenzione (N. 5450). In mancanza sia di una decisione dell'autorità competente che di una convenzione, l'accredito per compiti educativi è assegnato interamente alla madre (N. 5451).

## 5.10.6 Computo per i genitori sposati tra loro

### 5.10.6.1 In generale

- 5457  
1/16 L'accredito per compiti educativi relativo agli anni civili di matrimonio è diviso a metà ([art. 29<sup>sexies</sup> cpv. 3 LAVS](#)). Questa suddivisione è già realizzata anche quando solo un coniuge ha diritto alla rendita.
- 5458  
1/16 Durante lo stesso anno civile i coniugi hanno diritto al massimo a un intero accredito per compiti educativi (ad eccezione dell'anno in cui è stato contratto matrimonio e di quello in cui è stato sciolto: v. N. 5459).
- 5459  
1/16 Nell'anno in cui è stato contratto matrimonio e in quello in cui è stato sciolto, per il computo degli accrediti per compiti educativi i genitori sono trattati come se non fossero sposati tra loro (analogamente a quanto avviene per lo splitting, [art. 29<sup>quinquies</sup> cpv. 5 LAVS](#)).
- 5460  
1/16 Se solo il coniuge più anziano ha compiuto 20 anni, viene attribuito a lui l'intero accredito per compiti educativi; questo vale anche per l'anno civile in cui è stato contratto matrimonio.
- 5461  
1/16 Se soltanto uno dei coniugi era assicurato in Svizzera, l'intero accredito per compiti educativi viene assegnato a lui ([art. 52f cpv. 4 OAVS](#)); questo vale anche per l'anno civile in cui è stato contratto matrimonio.
- 5462  
1/16 Se da un altro o da un nuovo rapporto di filiazione nasce il diritto a un accredito per compiti educativi più elevato, viene computato quest'ultimo.
- 5463  
1/16 Se il figlio decede nell'anno di nascita, l'accredito per compiti educativi viene diviso tra i genitori, anche se la nascita è avvenuta nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio ([art. 52f cpv. 3 OAVS](#)).

5464 1/16 Nell'anno civile in cui sorge l'evento assicurato a seguito della vecchiaia di un coniuge, anche se si tratta di un pensionamento anticipato, gli accrediti per compiti educativi si computano senza suddividerli (a metà o per intero) all'altro coniuge che non ha ancora diritto alla rendita ([art. 29<sup>sexies</sup> cpv. 3 LAVS](#)).

#### 5.10.6.2 Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014

5465 1/16 Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è:

5466 1/16 – attribuito in base alla convenzione nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio (N. 5443). In assenza di una convenzione, esso è diviso tra i genitori (N. 5444) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5463 e N. 5460);

5467 1/16 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio

5468 1/16 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è:

5469 1/16 – attribuito al genitore biologico, che, nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio, deve eventualmente dividerlo con l'altro genitore biologico (N. 5470);

5470 1/16 – computato in base alla convenzione tra i genitori biologici (N. 5443); in mancanza di una convenzione, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso tra di loro (N. 5444);

5471 1/16 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio (figli del coniuge, N. 5415). Se al genitore biologico è assegnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti

educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.

- 5472 Dall'anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a  
1/16
- 5473 – divorzio o annullamento, l'accredito per compiti educativi  
1/16 viene assegnato al genitore che ottiene l'autorità parentale esclusiva sul figlio; se i genitori continuano ad esercitare l'autorità parentale congiunta, esso viene assegnato conformemente ai N. 5443 segg.;
- 5474 – decesso di un genitore, l'intero accredito per compiti  
1/16 educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condizione che sussista un rapporto di filiazione.

### 5.10.6.3 Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015

- 5475 Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per  
1/16 compiti educativi è:
- 5476 – computato in base alla decisione dell'autorità compe-  
1/16 tente o alla convenzione (N. 5450) nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio; in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5451) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5463 e N. 5460);
- 5477 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio.  
1/16
- 5478 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l'accredito  
1/16 per compiti educativi è:
- 5479 – attribuito al genitore biologico, che deve eventualmente  
1/16 dividerlo con l'altro genitore biologico (N. 5480), nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio;

- 5480 – attribuito al genitore biologico in base alla decisione  
1/16 dell'autorità competente o alla convenzione (N. 5450); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 (N. 5451);
- 5481 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio  
1/16 (figli del coniuge, N. 5415). Se al genitore biologico è assegnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.
- 5482 Dall'anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a  
1/16
- 5483 – divorzio o annullamento, l'accredito per compiti educativi  
1/16 è computato in base alla decisione dell'autorità competente o della convenzione (N. 5450); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5451);
- 5484 – decesso di un genitore, l'intero accredito per compiti  
1/16 educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condizione che sussista un rapporto di filiazione.

## 5.10.7 Calcolo

### 5.10.7.1 In generale

- 5485 L'accredito per compiti educativi intero corrisponde al triplo  
1/16 dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui sorge l'evento assicurato ([art. 29<sup>sexies</sup> cpv. 2 LAVS](#)).

5486 La media degli accreditati per compiti educativi si ottiene di-  
1/16 videndo gli accreditati per compiti educativi computabili per la  
durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito  
medio dell'attività lucrativa.

5487 Si applica quindi la seguente formula:  
1/16

$$\frac{(\text{rendita di vecchiaia minima annua} \times 3) \times \text{numero di accreditati per compiti educativi}}{\text{durata di contribuzione computabile}}$$

#### **5.10.7.2 In caso di precedente riscossione di una rendita d'invalidità**

5488 Se per determinare il reddito medio dell'attività lucrativa si  
1/16 escludono i periodi di contribuzione e i redditi dell'attività lu-  
crativa durante la riscossione di una precedente rendita  
d'invalidità, non si computano neppure gli accreditati per  
compiti educativi del corrispondente periodo. Si applicano  
per analogia le disposizioni dei N. 5321 segg.

#### **5.10.7.3 Presa in considerazione degli accreditati per compiti educativi nell'anno in cui sorge l'evento assicurato**

5489 Se l'evento assicurato sorge prima che una persona, tra il  
1/16 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 di-  
cembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia  
stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero,  
occorre osservare i N. 5234, 5304 e 5320 per determinare  
la media degli accreditati per compiti educativi.

#### **5.10.8 Determinazione in casi speciali**

5490 Se per un genitore l'evento assicurato dell'invalidità o del  
1/16 decesso sorge prima che la sua classe di età sia stata sog-  
getta all'obbligo contributivo per un anno intero e se per de-  
terminare la rendita devono essere considerati redditi e pe-  
riodi di contribuzione giovanili ed elementi di calcolo



dell'anno del diritto alla rendita, vanno considerati anche questi periodi per il computo degli accrediti per compiti educativi ([art. 52a OAVS](#)). Per gli accrediti per compiti educativi computabili si applicano le disposizioni generali.

- 5491  
1/16 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati al più presto dall'anno seguente quello in cui si sono compiuti i 17 anni e al massimo fino all'inizio del diritto alla rendita. Inoltre, la media degli accrediti per compiti educativi non può superare l'importo massimo previsto dall'[articolo 29<sup>sexies</sup> capoverso 2 LAVS](#) al momento in cui sorge l'evento assicurato.
- 5492  
1/16 Gli accrediti per compiti educativi sono divisi di regola solo per i periodi compresi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni del genitore più giovane e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia) per l'altro genitore. Se il genitore più giovane ha avuto figli già prima del compimento dei 20 anni mentre l'altro genitore aveva già superato questa età, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti interamente a quest'ultimo. Se più tardi il genitore più giovane presenta lacune assicurative o contributive che devono essere colmate con anni di gioventù, la corrispondente metà degli accrediti per compiti educativi può essergli attribuita (N. 5420 e 5438). Il genitore più anziano ha comunque diritto ad un accredito per compiti educativi intero. In questi casi è quindi possibile attribuire eccezionalmente, per gli anni in questione, 1/2 accredito per compiti educativi.
- 5604  
1/16 In questo caso va osservato che la rendita individuale del primo coniuge avente diritto viene ricalcolata secondo le disposizioni valide al momento in cui è sorto il primo evento assicurato.
- 5615  
1/16 Quando possono essere computati sia accrediti per compiti educativi o assistenziali sia accrediti transitori, gli accrediti transitori computabili sono sommati a quelli per compiti educativi. Per determinare la media degli accrediti si procede secondo i N. 5486 seg.

8026. Il diritto all'assegno per grandi invalidi di grado lieve  
2 dell'AVS (senza garanzia dei diritti acquisiti dell'AI, tipo di  
1/16 prestazione 89) decade nel momento in cui l'assicurato entra in un istituto ([art. 43<sup>bis</sup> cpv. 1<sup>bis</sup> LAVS](#)). Sono applicabili le disposizioni del N. 8003.1 CIGI.
- 10061 Tuttavia, se sono ancora pendenti richieste dell'AVS o  
1/16 dell'AI, queste possono essere compensate in ogni caso in via prioritaria, ovvero prima delle richieste di compensazione di altre assicurazioni sociali (DTF 9C\_417/2014).
- 10209 Se la cassa di compensazione si rende conto da sé di aver  
1/16 pagato una rendita troppo bassa, per determinare il periodo coperto dal pagamento retroattivo occorre fondarsi sulla data della decisione relativa a questo pagamento. Ad esempio, nel marzo 2016 si potrà emanare una decisione relativa al pagamento retroattivo al più presto dal 1° marzo 2011.
10504. Se la rendita AI è confermata nel quadro di una procedura  
1 di revisione ([art. 87 OAI](#)), il termine di 24 mesi ai sensi  
1/16 dell'[articolo 26 capoverso 2 LPGA](#) inizia a decorrere al più tardi nel momento dell'introduzione della procedura di revisione (DTF 9C\_461/2014).
10710. Chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che  
1 gli incombe ([art. 31 cpv. 1 LPGA](#), N. 11001 segg.) è punito  
1/16 con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere ([art. 79 LPGA](#), [art. 87 quinto comma LAVS](#), [art. 70 LAI](#)) sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto ai sensi del Codice penale cui è comminata una pena più grave.

## Allegato VI

### Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3104 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10712 segg.)

Stato al 1° gennaio 2016

#### Importi in comune

	Importi annui in franchi
<i>Importo destinato a coprire il fabbisogno vitale</i>	
– per persone sole	19 290
– per coniugi	28 935
– per il 1° e il 2° figlio, ciascuno	10 080
– per il 3° e il 4° figlio, ciascuno	6 720
– per ogni altro figlio	3 360
<i>Premi delle casse malati</i>	
– per adulti	6 552
– per giovani adulti	6 072
– per bambini	1 548

#### Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

	Importi annui in franchi
<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per persone sole, importo effettivo, ma al massimo	13 200
– per coniugi <sup>1</sup> , importo effettivo, ma al massimo	15 000

<sup>1</sup> Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

## Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per persone sole	13 200
– per coniugi <sup>2</sup>	15 000
Importo per spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Presenza in conto della sostanza per le persone in istituti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invalidità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Presenza in conto della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10
Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
<i>Spese supplementari</i>	
– per persone sole	8 000
– per coniugi	12 000
– per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, ciascuno	4 000

<sup>2</sup> Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

**Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza  
(art. 11 cpv. 1 lett. c e 1<sup>bis</sup> LPC)  
(dal 1° gennaio 2011: entrata in vigore del nuovo ordinamento  
del finanziamento delle cure)**

	Importi annui in franchi
Sostanza netta (persone sole)	37 500
Sostanza netta (coniugi)	60 000
Sostanza netta (orfani, figli)	15 000
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (caso normale)	112 500
a) Persone con una casa di loro proprietà (casi particolari): l'immobile di proprietà di una coppia serve quale abitazione ad un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	300 000
b) l'immobile di proprietà di una coppia serve da abitazione a uno dei coniugi, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM;	
c) l'immobile serve da abitazione a una persona sola, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM.	

## Allegato IX

1/16

### Accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta esercitata da genitori divorziati o non sposati tra loro

#### 1. Modifiche fondamentali a partire dal 1° gennaio 2015

	1° gennaio 2000–31 dicembre 2014*	Dal 1° gennaio 2015
<b>Computo senza convenzione</b>	Divisione a metà tra i genitori Art. 52f cpv. 2 <sup>bis</sup> OAVS (in base al tenore valido fino al 31 dicembre 2014)	Assegnazione interamente alla madre Art. 52 <sup>bis</sup> cpv. 6 OAVS (dal 1° gennaio 2015)
<b>Computo in base alla convenzione</b>	I genitori possono concordare per iscritto a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi (con possibilità di alternanza nel computo). Art. 52f cpv. 2 <sup>bis</sup> OAVS (in base al tenore valido fino al 31 dicembre 2014)	I genitori possono concordare per iscritto a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi o convenire che esso sia diviso a metà (con possibilità di alternanza nel computo). Art. 52 <sup>bis</sup> cpv. 4 OAVS (dal 1° gennaio 2015)
<b>Conclusione di una convenzione con effetto retroattivo</b>	Ammessa, a condizione che non incida sulle rendite correnti. N. 5447 DR	Non ammessa. La conclusione di una convenzione relativa al computo è possibile solo per il futuro. N. 5454 DR
<b>Computo nell'anno in cui è stato contratto matrimonio** (come non sposati)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Figli comuni nati prima del matrimonio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ in base alla convenzione.</li> <li>○ in mancanza di una convenzione, divisione a metà tra i genitori.</li> </ul> </li> </ul> N. 5466 DR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Figli non comuni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ interamente al genitore biologico</li> </ul> </li> </ul> N. 5469 DR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Figli comuni nati prima del matrimonio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ in base alla decisione dell'autorità competente o alla convenzione;</li> <li>○ in mancanza della decisione dell'autorità competente o della convenzione, interamente alla madre.</li> </ul> </li> </ul> N. 5476 DR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Figli non comuni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ interamente al genitore biologico</li> </ul> </li> </ul> N. 5479 DR

\* I genitori divorziati o non sposati tra loro possono esercitare l'autorità parentale congiunta solo dal 1° gennaio 2000 (N. 5441 DR).

\*\* Gli accrediti per compiti educativi sono divisi a metà solo se lo sono anche i redditi da attività lucrativa. Gli accrediti per compiti educativi sono quindi computati in base allo splitting (art. 29<sup>quinquies</sup> cpv. 5 LAVS). Nell'anno in cui il matrimonio è contratto e/o in quello in cui è sciolto, non viene effettuata alcuna ripartizione dei redditi e dunque nemmeno degli accrediti per compiti educativi. In questi anni i coniugi sono trattati come se non fossero sposati (N. 5459 DR).

## 2. Autorità parentale congiunta esistente già prima del 1° gennaio 2015

Per il computo degli accrediti per compiti educativi occorre fare una distinzione tra gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e quelli a partire dal 2015 (N. 5418 DR):

	<b>Computo degli accrediti per compiti educativi negli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014</b>	<b>Computo degli accrediti per compiti educativi negli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015</b> <small>(attenzione: il computo diventa effettivo sempre solo l'anno successivo)</small>
Conclusione di una convenzione (1) per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014  Nessuna nuova convenzione a partire dal 2015	In base alla convenzione 1	In base alla convenzione 1, a condizione che essa continui ad essere valida
Conclusione di una convenzione (1) per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014  Conclusione di una nuova convenzione (2) a partire dal 2015	In base alla convenzione 1	In base alla convenzione 2, che sostituisce quella precedente
Mancanza di una convenzione*	Divisione a metà	Assegnazione interamente alla madre
Mancanza di una convenzione per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014  Conclusione di una nuova convenzione a partire dal 2015	Divisione a metà	In base alla nuova convenzione

\* Se i genitori intendono continuare a dividere a metà gli accrediti per compiti educativi anche dopo il 1° gennaio 2015, devono concludere una convenzione in tal senso. Non è tuttavia necessario alcun intervento da parte delle casse di compensazione.

### 3. Convenzione relativa al computo

Le convenzioni inoltrate alle casse di compensazione prima dell'insorgere del caso di rendita devono essere rispettate ai mittenti, comunicando loro che dovranno inoltrarle alla cassa di compensazione competente solo con la richiesta di rendita e custodirle al sicuro fino a quel momento. Un'archiviazione in forma elettronica presso la cassa di compensazione non è indicata.

### 4. Esempio

Una nuova coppia ha figli nati da un matrimonio precedente e mantiene l'autorità parentale congiunta. Ciascuno dei nuovi coniugi ha concluso con il rispettivo ex coniuge una convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi secondo le **varianti a), b) o c)**.

Convenzione variante a)	Convenzione variante b)	Convenzione variante c)
♀: 1	♀: ½	♀: 0
♂: 0	♂: ½	♂: 1

La tabella seguente illustra il computo per una nuova coppia in caso di combinazione delle **varianti a), b) e c)**. In tutti i casi occorre considerare i seguenti principi:

- può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero a persona;
- può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero a coppia (eccezione: anno del matrimonio e anno dello scioglimento del matrimonio);
- può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero per i figli comuni.



Combinazioni secondo la tabella precedente		Computo prima del matrimonio e nell'anno del matrimonio, in caso di:*		Computo anni di matrimonio successivi, in caso di: **		Computo genitori non sposati tra loro, in caso di: ***	
		ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente almeno 1 figlio comune per il quale è convenuto il computo di ½ accreditato per compiti educativi	
Computo per i nuovi coniugi		♀	♂	♀	♂	♀	♂
Convenzioni tra ex coniugi		♀	♂	♀	♂	♀	♂
♀ a) e ♂ a)		1	0	½	½	1	½
♀ a) e ♂ b)		1	½	½	½	1	1
♀ a) e ♂ c)		1	1	½	½	1	1
♀ b) e ♂ a)		½	0	¼	¼	1	½
♀ b) e ♂ b)		½	½	½	½	1	1
♀ b) e ♂ c)		½	1	½	½	1	1
♀ c) e ♂ a)		0	0	0	0	½	½
♀ c) e ♂ b)		0	½	¼	¼	½	1
♀ c) e ♂ c)		0	1	½	½	½	1
<b>Nuova moglie con una convenzione secondo le varianti a)–c)</b> <b>E</b> <b>nuovo marito in mancanza di una convenzione</b>	<b>Variante a) 2000–2014</b>	1	½	½	½	1	1
	<b>Variante a) dal 2015</b>	1	0	½	½	1	½
	<b>Variante b) 2000–2014</b>	½	½	½	½	1	1
	<b>Variante b) dal 2015</b>	½	0	¼	¼	1	½
	<b>Variante c) 2000–2014</b>	0	½	¼	¼	½	1
	<b>Variante c) dal 2015</b>	0	0	0	0	½	½
<b>Nuova moglie in mancanza di una convenzione</b> <b>E</b> <b>nuovo marito con una con-</b>	<b>Variante a) 2000–2014</b>	½	0	¼	¼	1	½
	<b>Variante a) dal 2015</b>	1	0	½	½	1	½
	<b>Variante b) 2000–2014</b>	½	½	½	½	1	1
	<b>Variante b) dal 2015</b>	1	½	½	½	1	1

Combinazioni secondo la tabella precedente		Computo prima del matrimonio e nell'anno del matrimonio, in caso di:*		Computo anni di matrimonio successivi, in caso di: **		Computo genitori non sposati tra loro, in caso di: ***	
		ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente almeno 1 figlio comune per il quale è convenuto il computo di ½ accredito per compiti educativi	
venzione secondo le varianti a)–c)	Variante c) 2000–2014	½	1	½	½	1	1
	Variante c) dal 2015	1	1	½	½	1	1

\* Prima del matrimonio, per i genitori biologici gli accrediti per compiti educativi sono computati in base alla convenzione che hanno concluso (o anche alla sentenza di divorzio): N. 5443 DR per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014; N. 5450 DR per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015.

Nell'anno del matrimonio, i nuovi coniugi sono trattati come se non fossero sposati per quanto concerne il computo degli accrediti per compiti educativi. A seconda di quanto hanno convenuto in materia con l'altro genitore biologico, può succedere che nell'anno del matrimonio ai nuovi coniugi siano assegnati complessivamente fino a 2 accrediti per compiti educativi.

\*\* Negli anni di matrimonio successivi gli accrediti per compiti educativi sono divisi tra i nuovi coniugi (N. 5457 DR). Complessivamente, si può computare loro al massimo 1 accredito per compiti educativi (N. 5458 DR).

\*\*\* I genitori non sposati tra loro ricevono complessivamente sempre 1 accredito per compiti educativi intero per i figli comuni, cui si aggiunge metà accredito o un accredito intero per i figli nati da relazioni precedenti.